COMMISSIONE VI

ISTRUZIONE E BELLE ARTI

LXXXV.

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 19 DICEMBRE 1956

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE **RESTA**

INDICE

PAG.

Congedo:

PRESIDENTE 893

Proposta di legge (*Discussione e rinvio*):

FANFANI ed altri: Provvedimento per consentire ai capaci e meritevoli di raggiungere i gradi più alti negli studi. (2430) 893

PRESIDENTE 893, 894, 897
LOZZA 893, 894, 897
NATTA 893
SCIORILLI BORRELLI 894
ROMANATO, *Relatore* . . 894, 896
ERMINI 894, 896
MALAGUGINI 896

Disegno di legge (*Seguito della discussione*):

Provvedimenti per l'educazione fisica (2011) 897

PRESIDENTE . 897, 898, 899, 901
NATTA . . . 897
PITZALIS . . . 898, 899, 900
BUZZI 898, 900
VISCHIA, *Relatore* . . . 898, 899, 900, 901
LOZZA . 898, 899, 900, 901
SCIORILLI BORRELLI 898
DE TOTTO 898
MARANGONE VITTORIO . . . 898, 900
GUI 899, 900
ERMINI 899, 900
FRANCESCHINI FRANCESCO . . 899, 900
FABRIANI 899, 900

La seduta comincia alle 10,30.

BUZZI, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.

(*È approvato*).

Congedo.

PRESIDENTE. Comunico che è in congedo il deputato Scalìa Vito.

Discussione della proposta di legge d'iniziativa dei deputati Fanfani ed altri: Provvedimenti per consentire ai capaci e meritevoli di raggiungere i gradi più alti negli studi. (2430).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione della proposta di legge di iniziativa dei deputati Fanfani, Rumor, Piccioni, Foresi, Gui, Conci Elisabetta, Salizzoni, Zaccagnini « Provvedimenti per consentire ai capaci e meritevoli di raggiungere i gradi più alti negli studi ».

LOZZA. Prima di iniziare lo svolgimento della relazione, desidererei ascoltare il parere della Commissione Finanze e tesoro sulla proposta di legge in esame.

PRESIDENTE. Proporrei di svolgere intanto la relazione generale, in attesa che la IV Commissione elabori la formula di copertura sul piano legislativo.

NATTA. Ritengo sia opportuno, a proposito della proposta di legge Fanfani, ascol-

tare la relazione e proseguire poi con l'esame del testo.

SCIORILLI BORRELLI. Proporrei il rinvio della discussione della proposta di legge.

PRESIDENTE. Il parere della Commissione Finanze e tesoro riguarda la copertura delle spese; la legge, per la parte che riguarda la nostra Commissione, è particolarmente complessa e, d'altro canto, abbiamo la certezza che la copertura ci sarà. Ritengo, quindi, che si possa iniziarne lo studio e, di conseguenza, ascoltare ora la relazione. Prego l'onorevole Romanato di volerla svolgere.

ROMANATO, *Relatore*. A noi sembra che, anche ad una prima lettura, pur superficiale, della proposta di legge in esame, balzi evidente l'importanza veramente fondamentale della proposta stessa, per cui direi che la prima impressione che se ne ha è veramente positiva.

Essa, come è premesso nella relazione che gli onorevoli proponenti hanno preposto agli articoli, si ispira all'articolo 34 della Costituzione (commi terzo e quarto), che afferma: « I capaci e meritevoli, anche se privi di mezzi, hanno diritto di raggiungere i gradi più alti degli studi.

La Repubblica rende effettivo questo diritto con borse di studio, assegni alle famiglie ed altre provvidenze, che devono essere attribuite per concorso ».

Vi sono, è vero, altri provvedimenti in materia, ultimo il provvedimento approvato da noi in questa sede. la legge n. 645 del 9 agosto 1954, e lo stanziamento di 500 milioni per borse di studio per alunni capaci ed indigenti; ma, direi, il presente provvedimento costituisce il primo tentativo veramente serio ed organico di attuazione del principio costituzionale.

Il punto fondamentale della presente proposta di legge ci pare sia la necessità di rendere possibile la istruzione e la educazione del popolo, dei più umili, che sono, spesso, anche i migliori. Non si tratta però di dare un aiuto indiscriminato, ma di aiutare proprio i migliori nel campo della maggiore indigenza e povertà.

Direi che la proposta di legge in esame sopperisce alla mancata attuazione della scuola dell'obbligo, che è per noi un punto fondamentale.

A noi veramente sembra, come uomini della scuola, che nessun principio della Costituzione meriti tanta attenzione e tanta cura da parte del Parlamento e del Governo, quanto quello della attuazione della scuola dell'obbligo, tema sul quale siamo recentemente ritornati e sul quale non mancheremo di tornare con estrema insistenza. La proposta Fanfani provvede alla carenza dello Stato in ordine alla continuazione degli studi oltre il quattordicesimo anno, secondo il principio che ormai è universalmente accettato, non della istruzione minima a tutti, ma della istruzione massima a tutti e precisamente ai migliori e più capaci.

Noi pensiamo che su questo punto si possa essere tutti d'accordo. Le critiche che potranno essere fatte nel corso della discussione generale e dell'esame dei singoli articoli ci pare non possano intaccare la sostanza di questa proposta di legge, che è fondamentalmente buona.

Abbiamo avuto, in questi giorni, occasione di vedere alcuni dati statistici pervenutici da 4 o 5 università e sono dati confortanti. Tra questi vi è anche l'università di Torino, in cui l'afflusso dei giovani risulta così suddiviso. il 34-35 per cento provengono dalle classi più modeste figli di contadini, di lavoratori, di operai (dico per Torino, ma anche per le altre università valgono gli stessi dati); un altro 35 per cento è costituito da figli di impiegati, di modesti professionisti, artigiani, piccoli commercianti. Soltanto il 5 per cento è costituito da appartenenti a classi estremamente agiate e sono quelli che forse danno risultati meno soddisfacenti nella vita universitaria.

LOZZA. Socialmente è molto importante; vuol dire che una minoranza di famiglie detiene il potere economico nel nostro Paese.

ERMINI. Pagano una maggiore tassa all'università ed in questo senso, sì, lo detengono.

ROMANATO, *Relatore*. È questo veramente un felice evolversi della situazione nel campo scolastico. non si ha più una scuola intesa come *élite* per una *élite*, ma, per forza di cose, per sviluppo di eventi, per incalzare del processo storico, si è veramente realizzato il principio del massimo della cultura possibilmente esteso a tutti i cittadini.

Questa ci pare sia stata l'origine, questa la ragione che ha ispirato gli onorevoli proponenti a presentare la presente proposta di legge, la quale ha, per le ragioni ora dette, un suo carattere di socialità evidente e confortante, lodevole e altamente apprezzabile.

L'onere previsto dalla applicazione della proposta in esame nel caso massimo, che è di difficile realizzazione, (in cui siano assegnate tutte le 5000 borse di studio nella previsione che, almeno un terzo degli aventi diritto alle borse di studio, ne usufruiscano fino alla fine degli studi universitari, calcolati a

6 anni come limite massimo) arriverebbe a 11.400.000.000.

Arriverebbe a questa cifra quando la legge fosse giunta alla sua totale applicazione e cioè, qualora essa fosse confortata dalla approvazione del Parlamento entro quest'anno, nell'anno 1971-72.

È, questo, un onere indubbiamente cospicuo, che è però diluito nel tempo.

Si comincia, infatti, nel primo anno, con un onere di 900 milioni che viene raddoppiato l'anno successivo e via di seguito, fino a giungere, dopo 8 anni, per studenti di scuole medie superiori e inferiori, a 7.900.000.000 e, quando una parte di questi studenti dovesse continuare gli studi universitari, l'onere arriverebbe a 11.400.000.000.

Ci pare veramente non sia cosa impossibile trovare, nelle pieghe del nostro bilancio, questi mezzi, anche perché va rilevato e detto che, nel frattempo, cioè in questi 14 anni, dovrà attuarsi la scuola dell'obbligo ed è naturale che, a mano a mano che avanza la scuola dell'obbligo, diminuisce l'onere che grava per la presente proposta di legge.

I punti fondamentali sui quali la presente proposta si articola sono i seguenti.

L'articolo 1 parla di studenti che risiedano in località ove non esistano scuole medie inferiori e superiori e che siano in determinate condizioni economiche, il cui reddito familiare non sia cioè superiore a quello esente dall'imposta complementare. Essi possono usufruire di queste borse di studio.

Dico subito che, per quanto riguarda il reddito, sarà forse opportuno correggere la proposta con una definizione più esatta tecnicamente, come ad esempio «...che appartengano a famiglia con reddito non superiore al minimo imponibile della imposta complementare sul reddito ».

Aggiungo che questo criterio di valutazione, ad una prima lettura, ci era apparso un po' delicato; abbiamo quindi pensato a lungo a questa formula e, francamente, non ci pare possibile trovare una soluzione migliore. Non che sia sbagliata la formula, ma c'è invece l'altro aspetto della facile evasione fiscale. Le borse di studio dovrebbero avere lo scopo di aiutare a sostenere le spese di viaggio, le spese di vitto, le spese di alloggio, tanto è vero che è prevista, all'articolo successivo, una riduzione di un terzo della borsa, nel caso in cui il giovane possa agevolmente ritornare in seno alla propria famiglia.

L'articolo 2 parla della assegnazione di queste borse — nel caso in cui la presente proposta di legge abbia il consenso del Parlamento italiano — nel numero di 5000, di cui 3000 dell'importo annuo di lire 140.000 e 2000 dell'importo annuo di lire 240.000. Le prime andrebbero ad alunni delle scuole secondarie inferiori; le seconde ad alunni frequentanti le scuole medie superiori.

Si parla poi, nel detto articolo, e nei successivi, di un concorso. Anche su questo punto eravamo rimasti, in un primo tempo, perplessi.

La stessa Costituzione, all'articolo 34, sancisce il principio del concorso. Nella proposta di legge in esame è previsto che, perché gli alunni che si trovino nelle condizioni prescritte possano usufruire del vantaggio della borsa di studio, essi debbano avere gli 8 decimi. Può sembrare, questa, una media complessiva alta, ma d'altra parte occorre tener presente che si vogliono aiutare soprattutto i migliori, i più capaci. È un dono, quello che si fa, non è una carità nel senso banale: è un dono che fa lo Stato, è un incentivo.

Ripeto, eravamo incerti sul concorso, ma ci è sembrato indispensabile, non soltanto perché obbedisce alla norma della Costituzione, ma perché ci sembra che serva di freno alla inflazione dei voti che può aver luogo, con il passaggio dal 7 all'8, quando si sa che il ragazzo dovrà sostenere una ulteriore prova.

Un punto che ci ha lasciati un po' perplessi è quello che riguarda la sessione estiva. Il concorso, infatti, a norma dell'articolo 3, dovrà espletarsi una settimana dopo la chiusura della sessione estiva di esami. Non ci pare però sia il caso di complicare la cosa, prevedendo due prove di concorso. È naturale, e questo potrà essere chiarito nel corso della discussione, che avranno diritto di partecipare al concorso i ragazzi che abbiano sostenuto la prova nella sessione autunnale dell'anno precedente.

Una obiezione che potrebbe sembrare di fondo e che anche noi ci siamo posta, è quella della esclusione dalle borse degli studenti universitari. La borsa cammina, diciamo, col corso degli studi. La proposta di legge tende ad intervenire *ab origine*, quindi mira a aiutare i bambini ed a portarli avanti, mantenendosi, naturalmente, le condizioni previste dalla legge, sino al completamento degli studi universitari.

Anche per il concorso sono previsti, dall'articolo 5 della proposta di legge in esame, gli 8 decimi.

È molto, si potrà dire. Dipenderà un po' anche dal criterio con cui le commissioni esaminatrici esamineranno i ragazzi. Anche in

questo caso si deve tener presente che si tratta di mandare avanti chi veramente vale e non potrebbe, senza questo aiuto dello Stato, accedere agli studi. Soltanto gli indigenti e i poveri, ma che si dimostrino capaci, notevolmente capaci, debbono usufruire di questo aiuto.

Uno dei punti fondamentali della legge è che si debbono aiutare intelligenze sicure e promettenti, che resterebbero altrimenti soffocate senza il sussidio dello Stato.

Nell'articolo 6 si parla della distribuzione delle borse di studio fatta tenendo conto della popolazione scolastica di ogni provincia. Nel caso in cui, in determinate province, per mancanza di idonei, si rendessero disponibili delle borse, queste verrebbero dal Ministero assegnate ad altre province in cui gli idonei fossero risultati in soprannumero.

Si parla poi, nell'articolo 7, della assegnazione delle borse stesse.

È, questo, un articolo tecnico, poiché stabilisce il sistema con cui verrebbero rateizzate le borse. Sono previste quattro rate trimestrali anticipate, che verrebbero date alla famiglia del vincitore. La borsa verrebbe confermata di anno in anno, se il ragazzo che ne usufruisce consegue, come minimo, una votazione di 7 decimi.

Quando poi si passi alla università, mantenendo sempre il ragazzo il diritto alla borsa, l'importo di questa ascenderebbe a lire 350.000 annue. Sono previste votazioni con una media di 27 trentesimi e nessun voto dovrebbe risultare inferiore a 24 trentesimi.

Ci è stata fatta l'osservazione che, per alcune facoltà tecniche e scientifiche, è previsto, anche per la esenzione dalle tasse, un punteggio di 27 trentesimi, comunque io sottopongo il problema alla considerazione della Commissione. Quello che non è detto, forse, nel comma terzo dell'articolo 7 di questa proposta di legge e che mi pare vada eventualmente inserito, è il principio che lo studente debba sostenere tutti gli esami prescritti nel piano della facoltà. Direi in modo chiaro che lo studente deve sostenere annualmente tutti gli esami previsti.

Naturalmente cessano dal godimento della borsa di studio gli studenti la cui famiglia arriva a superare il reddito esente o viene a risiedere in comune in cui esiste la scuola da frequentare.

L'articolo 9 tratta dell'onere che dovrebbe essere, di anno in anno, inserito nel bilancio di spesa del Ministero della pubblica istruzione e l'articolo 10 afferma che, ove e quando si renderà usufruibile l'istruzione obbligatoria gratuita prevista dalla Costituzione, le norme della legge in esame cesseranno di aver vigore a tutti gli effetti. Ciò perché, allora, i ragazzi si troverebbero nella condizione di avere già la possibilità della frequenza della scuola dell'obbligo.

Quanti alunni vengono aiutati? Il numero è veramente cospicuo. Alla fine dell'ottavo anno, arriveremmo a 40 mila alunni che usufruirebbero di borse di studio per le scuole inferiori e per le scuole superiori; dopo 14 anni avremmo, complessivamente, 12 mila studenti universitari e quindi si raggiungerebbe in totale la cifra di 52 mila alunni.

Crediamo di poter dire, di fronte a queste cifre, che il recupero di 52 mila studenti è un apporto veramente imponente che si dà alla scienza, alla cultura, alla scuola, al progresso stesso.

MALAGUGINI. Non ci sono neanche, in Italia, 52 mila capaci, meritevoli e bisognosi. In questo caso potremmo dire che non sarebbe una carenza dello Stato.

ERMINI. Non ci sono adesso, ma si creeranno.

ROMANATO, *Relatore*. Noi crediamo che la legge abbia anche lo scopo di stimolare, di costituire un incentivo alla cultura, di dare corso ad una emulazione. Sarebbero 52 mila giovani capaci che altrimenti non potrebbero assolutamente accedere agli studi né medi né superiori e questi giovani sono selezionati fin dall'inizio; controllati nel loro studio dai 10 ai 24 anni, fino al termine degli studi universitari. Quindi si ha una selezione precisa fatta nel campo degli indigenti, che è accompagnata da un'altra selezione nel campo della intelligenza.

Queste le garanzie offerte da una legge che, a prescindere da qualsiasi posizione polemica o politica, ci pare un motivo di orgoglio per il Parlamento italiano.

All'indubbio sforzo che lo Stato compie, si contrappone il dono dell'intelligenza di questi ragazzi da coltivare prima sui banchi della scuola, perché si affermi poi nel mondo della cultura, della scienza, dell'arte, del progresso. Direi proprio che lo Stato assume un onere oggi, per un onore che ne avrà domani.

Si paga — per parlare in termini economici — oggi, ma si è ripagati subito dalla volontà di studio con cui i ragazzi affronteranno la vita di studente e dall'apporto che darà il giovane laureato alla società; apporto che perderemmo senza il concorso dello Stato previsto da questa legge.

Quando si parla — con una mentalità che e profondamente radicata in notevoli strati della pubblica opinione — di spese improduttive nel campo della scuola, noi diciamo che proprio qui, sotto l'aspetto di una spesa improduttiva, faremo, con questa legge, una delle spese più produttive nel campo dell'istruzione e della scuola.

Abbiamo fatto, nel corso di questa breve e sintentica relazione, alcune obiezioni e qualche riserva. Se ne potranno fare delle altre nel corso della discussione. Le ascolteremo volentieri, sia nella discussione generale, sia nella discussione dei singoli articoli. Vorrei, però, che si tenesse presente quanto abbiamo detto sullo spirito informatore della proposta di legge in esame, che ci auguriamo non venga svisato nel corso della discussione.

Ci auguriamo di trovare la Commissione consenziente sulla bontà della legge, sulla sua socialità, sulla sua umanità. Lo sforzo che lo Stato si assume oggi per il bene di domani, il nostro dovere verso l'articolo 34 della Costituzione, che sarebbe così attuato, ed il nostro dovere verso l'imperativo della coscienza morale, che deve valere quanto la Costituzione e forse di più, debbono dettare la nostra norma di condotta a noi che veniamo dalla scuola o che siamo nella scuola.

Siamo disposti ad ascoltare tutti i suggerimenti ed i consigli che verranno avanzati, pronti ad accogliere tutto ciò che possa servire a migliorare il meccanismo e quindi il funzionamento della legge, ma tenendo l'occhio sempre fisso alla sua intrinseca bontà ed alla sua veramente concreta e sostanziale socialità.

PRESIDENTE. Come ho detto all'inizio, proporrei di sospendere la discussione della proposta di legge testé illustrata dall'onorevole relatore e di rinviarla ad altra seduta.

LOZZA. Poiché dalla lettura del testo a noi sottoposto appare evidente che non vi è la copertura finanziaria dell'onere previsto, proporrei che, prima di riprendere la discussione di questa importantissima legge, si ottenesse il parere della Commissione Finanze e tesoro.

PRESIDENTE. Sia certo l'onorevole Lozza che la sua è anche la mia preoccupazione. Può essere sicuro che il nostro lavoro non sarà vano, altrimenti non avrei portato la legge in discussione.

Pongo pertanto in votazione la proposta di rinvio della discussione della presente proposta di legge ad altra seduta.

(*È approvata*).

Seguito della discussione del disegno di legge: Provvedimenti per l'educazione fisica. (2011).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge. « Provedimenti per l'educazione fisica ».

Come gli onorevoli colleghi ricorderanno, nelle precedenti sedute eravamo giunti all'esame dell'articolo 4 del testo proposto dal relatore.

Do lettura dell'articolo 4 nel testo del relatore, accettato dal Governo:

« In deroga alla disposizione dell'articolo 10 del decreto legislativo luogotenenziale 7 settembre 1945, n. 816, e del terzo comma dell'articolo 14 della legge 9 agosto 1954, n. 645, per gli alunni degli istituti magistrali il voto di educazione fisica è compreso nel calcolo della media dei punti ai fini dell'ammissione agli esami, dell'iscrizione e della dispensa dal pagamento delle tasse.

Gli alunni degli istituti anzidetti e i candidati privatisti che siano stati esonerati dalla prova di educazione fisica negli esami di abilitazione magistrale, conseguono un titolo di studio valido ai soli effetti scolastici, ma non abilitante all'insegnamento elementare.

Il titolo di studio valido ai soli effetti scolastici potrà essere integrato ai fini professionali qualora, cessata la causa dell'esonero, venga superata la prova di educazione fisica ».

Gli onorevoli Lozza, Natta, Sciorilli Borrelli, De Lauro Matera Ana e Pino propongono la soppressione dell'articolo.

NATTA. La ragione della richiesta di soppressione è evidente ed è stata già accennata nelle precedenti sedute dall'onorevole Lozza. A me sembra veramente grave impedire ad un maestro, il quale non ha avuto la possibilità di frequentare i corsi e superare l'esame di educazione fisica, di insegnare.

Vi possono essere dei bravissimi maestri impediti fisicamente dal fare la ginnastica, ma in grado di farla fare agli alunni. Posso anche accettare, quindi, il contenuto del primo comma dell'articolo in esame, ma non il secondo, che ritengo debba essere soppresso, perché altrimenti potrebbe avere, come conseguenza, che maestri che si sentono spinti all'insegnamento e che sono anche capaci, vengano esclusi per un impedimento fisico.

Insisterei quindi sulla soppressione dell'intero articolo o sullo studio di una formula meno drastica di quella in esame, che non impedisca, a chi non abbia potuto superare gli esami di educazione fisica, di insegnare.

PITZALIS. Vorrei proporre la sospensione della discussione di questo articolo e di passare all'esame degli articoli successivi in modo da potere, nel frattempo, esaminare la legislazione corrente in materia, in quanto mi pare vi siano limitazioni per l'ammissione agli istituti magistrali; limitazioni riguardanti precisamente lo stato fisico.

BUZZI. Mi associo alla proposta avanzata dall'onorevole Pitzalis. La preoccupazione dell'onorevole Natta è fondata. Penso che una soluzione potrebbe essere quella di limitarci alla approvazione del primo comma.

Circa l'ammissione agli istituti magistrali non vi sono limitazioni; però chi deve entrare nei ruoli della scuola elementare deve subire una visita medica che garantisca l'esenzione da difetti fisici che menomino la dignità e la possibilità dell'insegnamento.

Si può giustamente sostenere che il voto di educazione fisica debba fare media, perché è questa una materia di studio per i maestri. Se non altro, i giovani impediti fisicamente, potrebbero conoscere tutta la teoria della educazione fisica; in una impostazione diversa dell'insegnamento la teoria ha il suo valore. Anche l'organizzazione dei giuochi è cosa possibile per un maestro che non abbia particolari doti fisiche. Sarei anche io della opinione di eliminare il secondo e terzo comma dello articolo in esame.

VISCHIA, *Relatore*. Informo la Commissione che il Ministero della pubblica istruzione, nel suo progetto di legge, ha proposto questo articolo per ritornare alla prassi attuata prima del 1923, in quanto era allora stabilito che l'alunno di scuola normale, dispensato dalla ginnastica per ragioni di salute o per ragioni fisiche, poteva ottenere il certificato, come semplice attestato di cultura e non come idoneità. Tale disposizione venne abrogata nel 1923.

PRESIDENTE. Tutto questo è superato, in quanto l'insegnante viene sottoposto a visita medica per l'accertamento delle sue attitudini fisiche.

LOZZA. L'allievo maestro, per quanto dispensato dalle lezioni pratiche, non è, però, mai dispensato dalle lezioni teoriche e didattiche. Su questo possiamo essere tranquilli. Quando non viene dato il voto di pratica, poiché il voto è duplice: un voto di teoria e didattica ed uno di pratica, viene dato il voto di teoria. Per i concorsi subentra poi la visita medica, che comprende anche la schermografia. Dipende da molte condizioni, entrare o non entrare nella scuola.

PRESIDENTE. Vorrei proporre la sospensione dell'esame dell'articolo 4.

SCIORILLI BORRELLI. Ritengo che la Commissione sia d'accordo sulla approvazione del primo comma. Proporrei quindi di approvarlo e di sopprimere il secondo ed il terzo comma.

PRESIDENTE. Proporrei di sospendere l'esame dell'intero articolo e di dare incarico all'onorevole Buzzi di studiare la questione.

DE TOTTO. Ritengo che si potrebbe evitare ogni inconveniente ammettendo l'esonero dalle sole prove pratiche.

BUZZI. Potrebbe avvenire che dovremmo, ad esempio, dimettere dalla scuola un insegnante che non sia più in grado di dare una prestazione fisica.

PRESIDENTE. Propongo di sospendere l'esame dell'articolo 4 e di passare all'esame degli articoli seguenti. Se non vi sono osservazioni, così può rimanere stabilito.

(*Così rimane stabilito*).

Passiamo all'esame dell'articolo 5 nel nuovo testo del relatore, accettato dal Governo.

Ne do lettura:

« Il Ministero della pubblica istruzione può istituire corsi di preparazione magistrale per l'educazione fisica riservati agli insegnanti elementari di ruolo e non di ruolo.

La frequenza di detti corsi è valutabile nei concorsi magistrali ai sensi dell'articolo 401 del regolamento, approvato con regio decreto 26 aprile 1928, n. 1297, nonché ai fini degli incarichi di insegnamento ».

L'onorevole Vittorio Marangone ha proposto il seguente emendamento:

Al secondo comma aggiungere: detti corsi siano demandati alla pertinenza dei provveditorati agli studi ».

MARANGONE VITTORIO. L'emendamento da me proposto mi è stato suggerito dalla categoria della mia città ed è giustificato dal fatto che vi sono condizioni particolari che variano da provveditorato a provveditorato circa la possibilità di avere palestre, ecc.

PRESIDENTE. In effetti, il Ministero non può istituire, al centro, questi corsi. Ma, in questo modo, invadiamo sempre di più il campo della regolamentazione pratica della legge.

BUZZI. L'articolo 5 fa, fra l'altro, riferimento al regolamento generale. Vi sono già i corsi di aggiornamento professionali, anche per l'educazione fisica. Essi possono essere te-

nuti anche da enti e organizzazioni, purché abbiano avuto il riconoscimento e l'autorizzazione del Ministero e gli esami vengano fatti sotto il controllo dello stesso.

Ritengo superfluo l'articolo 5, proprio perché vi è già nel regolamento quanto qui si vuole.

Sono quindi per la soppressione dell'articolo.

PITZALIS. Sono d'accordo con le dichiarazioni del collega Buzzi. Lasciando l'articolo 5 così come è stilato, nasce la preoccupazione che il Ministero della pubblica istruzione venga a ingerirsi dal centro, nella attività di organizzazione di questi corsi o facendoli al centro o in altra forma, mentre nel settore della istruzione elementare la compeetenza del Ministero è esclusa. Sarebbe quindi opportuno che anche questo settore restasse di competenza dei provveditorati agli studi, per evitare un centralismo deleterio. Propongo quindi la soppressione dell'articolo.

VISCHIA, *Relatore*. Sono contrario alla soppressione dell'articolo in quanto, altrimenti, questi corsi non verrebbero più tenuti. Non sono contrario, invece, ad un emendamento che dica che detti corsi devono essere promossi dai provveditorati agli studi.

LOZZA. Noi trattiamo della educazione fisica nella scuola media con alunni della scuola media. Li accompagniamo fino alla abilitazione. Ora ci troviamo di fronte ai maestri elementari. Inizialmente avevamo detto che questo settore doveva essere escluso. Ritengo che l'articolo in esame debba essere soppresso.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, pongo in votazione il mantenimento dell'articolo 5.

(*Non è approvato*).

L'articolo 5 si intende soppresso.

Passiamo all'articolo 6 nel nuovo testo del relatore, accettato dal Governo. Si tratta di un articolo nuovo.

Ne do lettura:

« Tutti gli edifici scolastici devono comprendere una area per le esercitazioni all'aperto.

Gli edifici per le scuole elementari con almeno sei aule devono avere anche una palestra coperta; quelli con oltre 20 aule devono essere dotati di una seconda palestra.

Gli edifici per le scuole e istituti di istruzione secondaria e artistica devono essere dotati di una palestra coperta, quando non superino le 20 classi, e di due palestre quando le classi siano più di venti. Alle palestre devono essere annessi i locali per i relativi servizi.

Le aree e le palestre di cui ai precedenti commi sono considerate locali scolastici agli effetti della somministrazione, della manutenzione, della illuminazione, della custodia, del riscaldamento e della provvista di acqua da parte degli enti locali.

Le attrezzature delle palestre fanno parte integrante dell'arredamento scolastico ».

Osservo che sussiste, al secondo comma, un richiamo alle scuole dell'ordine elementare, mentre i provvedimenti all'esame si indirizzano alle scuole secondarie.

VISCHIA, *Relatore*. Ritengo si debba operare la soppressione del secondo comma.

GUI. La legge per l'edilizia scolastica prevede qualche cosa al riguardo.

PRESIDENTE. Si, ma non in questa misura. Sarebbe opportuno aggiungere che tutte le disposizioni contrarie sono abrogate.

ERMINI. La formulazione di questo articolo comporta un onere finanziario di diversi miliardi. A me pare strano che si approvi una legge per la quale non vi è copertura finanziaria. Una norma impostata in questo modo non guarda alla realtà, se non vi è un articolo che stabilisce i finanziamenti necessari.

PRESIDENTE. L'indirizzo legislativo odierno, d'altro canto, tende a cercare di sgravare i comuni dagli oneri, mentre qui graviamo i comuni di altre spese.

VISCHIA, *Relatore*. Per i nuovi edifici, e se ne vanno costruendo, è stato tenuto conto dei criteri esposti nell'articolo 6; dobbiamo a titolo di speranza, dare questo mezzo.

ERMINI. L'onorevole relatore propone un emendamento; che, cioè, l'articolo 6 si applichi ai nuovi edifici.

VISCHIA, *Relatore*. Questo nei limiti del possibile. Vi sono in Italia delle scuole dove i bambini non hanno i banchi, vanno a scuola con la sedia e si mettono a scrivere sul libro.

ERMINI. E in queste condizioni si vogliono mettere due palestre ?

FRANCESCHINI FRANCESCO. Rendendomi conto delle preoccupazioni avanzate dagli onorevoli colleghi, proporrei l'alternativa: tutti i nuovi edifici scolastici debbono comprendere un'area per le esercitazioni all'aperto o una palestra coperta. Questo per quanto riguarda il primo comma. Sopprimerei quindi il secondo e il terzo e lascerei intatto il quarto comma.

FABRIANI. Fin tanto che l'edilizia scolastica è affidata ai comuni e non allo Stato, tutte queste disposizioni rientrano nel campo delle circolari ministeriali ed ogni progetto di edilizia scolastica deve essere approvato

anche dal provveditorato agli studi. Oggi una norma che si volesse introdurre in una legge nuova potrebbe portare inconvenienti gravissimi per quanto riguarda i progetti che sono in corso di approvazione e di discussione.

FRANCESCHINI FRANCESCO. Si tratta, ora, dei progetti nuovi, dopo l'approvazione della legge.

FABRIANI. Potrebbe essere imposta la revisione dei progetti, prima che ne sia iniziata la esecuzione e metteremmo i comuni in un mare di guai. Ritengo che, per un senso di praticità, sia opportuno mutare la disposizione in raccomandazione.

GUI. Mi permetto far osservare che occorre coordinare queste norme con le leggi vigenti. È cosa, questa, che non possiamo trascurare. Occorre inoltre stabilire esattamente ciò che vogliamo imporre e cercare quindi di renderlo il più possibile eseguibile. Non propongo, quindi, la soppressione dell'articolo, ma, invece, un ripensamento che tenga conto delle preoccupazioni esposte.

MARANGONE VITTORIO. Noi sappiamo che ogni ordine degli architetti ha un esperto per provincia, il quale collabora con il provveditorato agli studi e dà il suo parere, che non è mai favorevole se il progetto non contiene tutto quanto è necessario e richiesto. I progetti di edifici scolastici contemplano, quindi, sempre palestre. Per pratica sappiamo che, se si vogliono avere le palestre, si fanno di fortuna, si adibiscono cioè delle aule a questo scopo. La cosa non comporta quindi enormi spese.

ERMINI. Le norme che disciplinano l'edilizia scolastica già prescrivono che le scuole debbono avere la palestra. Queste norme, però, non sono rispettate. Ora la norma è finzione, ove non ci sia il finanziamento a parte.

GUI. Chiediamo queste palestre al C.O.N.I.

LOZZA. A mio parere questo articolo deve essere mantenuto, anche se è un articolo di affermazione di principio e mantenuto anche nella forma rigida che si ha nel primo comma. Propongo, però, che l'onorevole relatore veda la legge sulla edilizia scolastica per studiare quali affermazioni di principio manchino e debbano essere fatte in questo articolo, in modo che siano affermazioni di principio sì, ma si riferiscano a richieste concrete che possano avere attuazione pratica. Sia pure esso un articolo di speranza, ma, cancellandolo cancelleremmo anche la speranza e non è giusto che si cancelli la speranza del progresso e del miglioramento per le scuole.

VISCHIA, *Relatore*. C'è poi da aggiungere che, secondo le norme vigenti, la manutenzione delle palestre spetta ancora all'Opera nazionale balilla. Vi sono, quindi, dei comuni che, quando viene loro richiesto di sostenere le spese della manutenzione, rimandano all'Opera nazionale balilla. Occorre provvedere anche a questa modifica.

BUZZI. Per ciò che riguarda il regolamento generale della edilizia scolastica proporrei di chiedere all'onorevole relatore che ci desse i chiarimenti che servano a illuminare la questione. Ci dica se è possibile inserire una norma in base alla quale il C.O.N.I. è tenuto ogni anno a versare al Ministero della pubblica istruzione una percentuale del suo bilancio per una precisa indicazione: impianti sportivi. Non credo che questo sia impossibile, perché il C.O.N.I., già attualmente, si è assunto degli oneri.

VISCHIA, *Relatore*. Occorrerà, se mai, fare una regolare convenzione fra il C.O.N.I. e il Ministero della pubblica istruzione. Inserire in una legge che il C.O.N.I. deve dare del denaro significa mettere le mani nelle tasche altrui.

BUZZI. Non è forse, il C.O.N.I., un ente di diritto pubblico? La legge allora può stabilire le finalità di questo ente e fra le finalità indicare come debbono essere devoluti gli eventuali proventi. Capisco che non è questa la sede, ma in realtà il problema si pone come problema di finanziamento.

PITZALIS. Le perplessità e le osservazioni prospettate dai colleghi indicano che l'argomento è veramente importante ed interessante. Aggiungo, per mia parte, che, se è vero che noi vogliamo garantire alla educazione fisica il posto che le spetta e che attende da tempo, nel settore nazionale della istruzione e della educazione, è bene garantire alla educazione fisica anche i mezzi, perché l'insegnamento sia efficace. L'articolo 6, quindi, che parla di palestre e di impianti, non è un articolo inutile; viene, se non altro, riaffermato il principio che debbano essere costruiti gli impianti sportivi e le palestre.

Non credo vi sia sede più opportuna di questa per affermare tale principio e se poi in Italia si eludono le leggi e non si costruiscono le palestre, non per tanto dobbiamo, in questa sede, evitare di confermare il principio.

ERMINI. Facciamo bene la legge in modo che non si sia costretti a eluderla.

PITZALIS. È bene che sia qui confermato che nessun edificio scolastico può essere definitivamente approvato se non vi sia la palestra coperta.

Fare però carico di questa spesa agli enti locali è un errore, nel senso che gli enti locali

non potranno mai sostenere questa spesa. Sappiamo che tutte le disposizioni, nel settore dell'edilizia scolastica, emanate in questi ultimi tempi, tendono a sollevare gli enti locali dal gravame di queste spese. Proporrei, quindi, che la parte che riguarda gli enti locali, fosse eliminata e che venisse studiata una formula per assicurare il finanziamento. Faremmo altrimenti una dichiarazione di principio che non avrebbe mai attuazione.

LOZZA. Se accettiamo le osservazioni dell'onorevole Pitzalis, dobbiamo rinviare la legge alla Commissione finanze e tesoro, dove riposerà per lungo tempo.

L'articolo in esame è un articolo nuovo, ma legato all'articolo 7, che era l'articolo 14 del testo proposto dal Governo. L'articolo 14 è stato visto dalla Commissione Finanze e tesoro. Che cosa ha detto questa Commissione? Occorre conoscere il parere di detta Commissione.

VISCHIA, *Relatore*. È passato.

PRESIDENTE. L'articolo 7 è già stato approvato. La sua formulazione dice: « Può concedere sussidi », quindi non vi è onere per quanto riguarda gli enti locali. Credo sia meglio fondere l'articolo 6 e l'articolo 7 per mettere in correlazione le due cose.

Giunti a questo punto, proporrei di sospendere la discussione con l'intento di fondere gli articoli e coordinarli con la legislazione vigente.

VISCHIA, *Relatore*. Non ritengo si possano esaminare insieme i due articoli, in quanto si tratta di due cose diverse. Faccio presente che gli enti locali dovrebbero provvedere, secondo alcuni, alla manutenzione dele aule scolastiche e non alla manutenzione delle palestre e questo non ha senso; o togliamo tutta la manutenzione scolastica agli enti locali, oppure gliela lasciamo.

PRESIDENTE. Questo conferma la necessità di un coordinamento. Propongo quindi di sospendere la discussione e di rinviarla ad altra seduta con l'intesa di esaminare insieme l'articolo 6 e l'articolo 7, anche allo scopo di coordinare la materia. Se non vi sono osservazioni, così può rimanere stabilito.

(*Così rimane stabilito*).

La seduta termina alle 12,15.

IL DIRETTORE
DELL'UFFICIO COMMISSIONI PARLAMENTARI
Dott. FRANCESCO COSENTINO

TIPOGRAFIA DELLA CAMERA DEI DEPUTATI